

## **Regolamento APS ONLUS**

### **CAPITOLO 1° ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PAPA' SEPARATI ONLUS E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ADESIONE**

- Art. 1. Richiesta di adesione.** 1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Associazione Papà separati ONLUS e di partecipare alla vita dell'Associazione che si articola nelle sede centrale e periferica( distretti territoriali) e quindi nazionale.
2. La richiesta di adesione è presentata da qualsiasi adulto (padre, madre, nonni e figli maggiorenni o individui sensibili al problema) che intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi, con particolare riferimento ai figli minori di genitori separati o in disagio nelle famiglie di origine.
3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione totale dei fini statutari e delle finalità che definiscono e qualificano l'azione dell'Associazione stessa del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva, corresponsabile e leale.
4. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità e della società civile.

**Art. 2. Accoglimento della richiesta di adesione.**

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio direttivo nazionale e ratificata dal collegio dei Probi Viri.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.
4. Il socio ha il dovere di aderire e partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione e ispirate ai principi contenuti nello Statuto.

**Art. 3. Forme di gestione degli elenchi dei soci.**

Il Consiglio direttivo nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, territoriale.

**Art. 4. Ritiro ed esclusione dall'Associazione.**

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Associazione, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza locale e al direttivo nazionale, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il socio deve sempre mantenere un comportamento corretto sia nei confronti degli associati che di terzi. Non deve far mancare mai il sostentamento economico ai propri figli, indipendentemente dal grado di conflittualità, legata o meno alla violazione del diritto di visita in modo continuativo, salvo casi di indigenza o forza maggiore, che impediscono in qualche maniera di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, il tutto, sempre ampiamente documentato verrà valutato dal Collegio dei Probi Viri, il cui giudizio è insindacabile.
4. L'utilizzo improprio di materiale amministrativo, quale la carta intestata, all'insaputa delle sede ufficiali, come dall'art. 4 dello statuto, comporta l'esclusione automatica dall'Associazione, il deferimento al Collegio dei Probi Viri. Qualora risulti lesa la figura dell'Associazione, così come per ogni altro tipo di irregolarità commessa, il socio ne risponderà sia civilmente sia penalmente.
5. Il Consiglio direttivo nazionale, delibera l'esclusione del socio dall' Associazione, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento per l'adesione all'Associazione stessa. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

**Art 5. Partecipazione di personale esperto o professionista collaborativo con l'associazione.** L'associazione si può avvalere di professionisti in ambito legale editoriale, legale, giudiziario, legislativo, medico, psicologico, sociale, educativo, pedagogico e della mediazione familiare per lavori di ricerca, attività professionali di gruppo o su singoli associati. Tale personale può essere adibito a curare i rapporti di collaborazione fra l'Associazione ed Enti tecnici e scientifici nazionali ed internazionali. Promuovere e coordinare attività di ricerca. Collaborare alla impostazioni di corsi, seminari e convegni. Formulare proposte sulle attività scientifiche dell'Associazione. Qualsiasi prestazione in questi ambiti per l'associazione e per i singoli associati deve essere a titolo esclusivamente gratuito.

### **PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

**Art. 6. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio.**

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste dall'art 4 comma 1,2,3,4 del presente regolamento, che ne impediscano l'esercizio.
2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

**Art. 7. Partecipazione democratica.**

1. Gli organi dell'Associazione nazionale, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare

rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

2. La Presidenza nazionale promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta all' Assemblea e ai Consigli direttivi territoriali, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

#### **Art. 8. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.**

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 18° anno di età.

4. Per esercitare il diritto di voto è necessario essere iscritto all'Associazione da almeno 90 giorni.

5. Per gli iscritti non in regola con la quota associativa, possono esercitare il diritto di voto solo al rinnovo dell'iscrizione, da far pervenire direttamente alla presidenza almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

#### **Art. 9. Elettorato passivo.**

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Associazione, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

**Art. 10. Incarichi direttivi.** Gli incarichi direttivi si distinguono in: A. Elettivi come da Statuto B. Conferiti dal Consiglio direttivo nazionale su espressa proposta dei Presidenti.

1. Col termine "incarichi direttivi" di tipo A, si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (nazionale, territoriale), per quelli al punto B, si intendono, il responsabile di sezione, i componenti della Presidenza nazionale, i delegati regionali e provinciali, la Commissione consiliare, il Consiglio permanente dei Papà separati, responsabile di gruppo di studio, e tutti gli altri incarichi che si renderanno necessari per la buona funzionalità dell'Associazione.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

#### **Art. 11. Conferimento degli incarichi direttivi.**

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio direttivo nazionale, dai Consigli territoriali, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, art 4, comma D, dal presente Regolamento e dalle altre eventuali disposizioni normative.

2. La designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (nazionale, territoriali e responsabili di sezioni) e l'elezione dei Delegati regionali e provinciale devono rispettare le seguenti procedure:

a. la proposta per la nomina del Presidente territoriale è effettuata dal Presidente Nazionale, tra i nominativi della terna, di cui alla successiva lettera d, il Presidente del Consiglio Direttivo nazionale individuerà il nominativo che capeggerà la lista elettorale contenente anche i nominativi che faranno parte del Direttivo territoriale e le altre cariche.

b. Le modalità per l'elezione di cui alla precedente lettera a) sono fissate dall'Atto Normativo dell'Associazione stessa;

c. la proposta per la nomina del Presidente territoriale e del Presidente nazionale è effettuata rispettivamente dal Consiglio territoriale e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale. La ratifica delle nomine è di competenza del Consiglio direttivo nazionale; d. per la designazione della terna: ogni Consigliere (Vice presidenti delegati e non) indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al competente comitato elettorale appositamente istituito con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

e. L'elezione del Delegato regionale e provinciale è effettuata dal Consiglio direttivo nazionale, con le maggioranze previste dalla precedente lettera d) e secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Regolamento.

3. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per quattro mandati consecutivi.

4. I soci possono coprire incarichi direttivi di tipo A o B passati 15 mesi dalla prima iscrizione all'associazione.

#### **Art. 12. Cessazione dall'incarico direttivo.**

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (nazionale e territoriale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l'incarico direttivo.

4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

## **CAPITOLO 2° ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ORGANI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 32. Approvazione e valutazione di conformità dell'Atto Normativo.** L'Atto Normativo diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi.

1. La Presidenza nazionale invia al Consiglio nazionale l'Atto Normativo approvato unitamente al verbale relativo ai lavori e dell'approvazione, per un continuo monitoraggio del regolamento interno, affinché sia costantemente rivisto ed eventualmente modificato in rapporto ai cambiamenti e alle esigenze pratiche della gestione sia della vita associativa che del costume della nostra società.

2. Il Consiglio direttivo nazionale, all'inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell'Atto Normativo e della relativa documentazione nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza nazionale per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno per predisporre la proposta del giudizio di conformità del regolamento da sottoporre al Consiglio nazionale.

3. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l'indicazione di integrazioni o modificazioni ritenute necessarie.

4. Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell'Atto Normativo con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d'istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti invitando l'Associazione ad approvare un nuovo Atto Normativo attenendosi ad essi.

5. La presidenza, può conferire mandato alla Commissione Consiliare di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato.

6. Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

**Art. 14. Criteri per l'elaborazione dell'Atto Normativo in ordine alle articolazioni dell'Associazione.**

1. L'Atto Normativo, disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle Associazioni, delle sezioni del movimento come dall'articoli 4, comma D dello Statuto, attenendosi ai seguenti criteri.

2. Le Associazioni territoriali, riuniscono appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all'art. 4 del primo capoverso, dello Statuto.

3. I gruppi possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

4. I gruppi di cui al comma 3 devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo dell'Associazione sul territorio.

5. I gruppi possono essere riconosciuti come sezioni, quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà associativa sul territorio e rispondono a significative esigenze nella linea degli scopi statutari dell'Associazione stessa.

**Art. 15. Criteri per l'elaborazione dell'Atto Normativo in ordine alla composizione, alla formazione e alle funzioni degli organi associativi**

1. L'Atto Normativo definisce la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi ai sensi dell'art. 6, 14, 15, e 16 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.

2. La competenza a riconoscere i gruppi e le sezioni, a costituire un movimento di un determinato territorio, a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta di un membro del consiglio direttivo stesso o su richiesta da parte dei medesimi.

3. Nel Consiglio direttivo territoriale possono essere cooptati membri del Consiglio direttivo nazionale.

### **CAPITOLO 3° ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

**Art. 16. Convocazione e svolgimento dell'Assemblea nazionale.**

1. L'Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione dell'Associazione per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.

2. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio direttivo nazionale, con una maggioranza dei 3/5 dei componenti il Consiglio o dai 4/5 dei Presidenti delle sede territoriali o dai 2/3 dei soci ordinari, come da art. 7 dello statuto.

3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo nazionale con propria deliberazione:

a. stabilisce, la composizione dell'Assemblea;

b. dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle Associazioni territoriali e il contributo dei Delegati regionali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio direttivo nazionale;

c. fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;

d. stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;

e. determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;

f. determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

3. Le modifiche allo Statuto dell'APS possono essere proposte all'Assemblea nazionale dal Consiglio direttivo nazionale o da almeno 4/5 delle associazioni territoriali. Esse vanno comunicate ai Presidenti territoriali con un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea. Ogni modifica viene approvata dall'Assemblea nazionale, validamente costituita, se riporta la maggioranza degli aventi diritto e diventa operativa dopo l'approvazione del Consiglio permanente dei Papà separati.

**Art. 17. Composizione dell'Assemblea nazionale.**

1. La deliberazione del Consiglio nazionale, che definisce la composizione dell'Assemblea nazionale in applicazione all'art. 7 dello Statuto, deve attenersi ai seguenti criteri: a. ogni Associazione partecipa all'Assemblea con il proprio Presidente o da un rappresentante appositamente designato. b. i rappresentanti sono eletti dall'Assemblea in modo da esprimere le componenti della realtà associativa.

**Art. 18. Elezione del Consiglio direttivo nazionale.**

1. L'Assemblea nazionale, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio nazionale, ne elegge un numero di componenti preventivamente costituito dal Consiglio Direttivo uscente e, secondo quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto.

2. Le elezioni si possono svolgere su 3 o più liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle componenti della realtà associativa.

3. L'Assemblea elegge un numero di candidati fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Per ciascuna lista sarà eletto un candidato. Inoltre risulta eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano, per iscrizione, nell'Associazione stessa.

5. Ogni componente l'Assemblea nazionale partecipa, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 del presente articolo e può esprimere fino a tre preferenze per ognuna di esse.

6. Non può essere candidato a consigliere nazionale, per un quarto mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per tre mandati consecutivi.

**Art. 19. Elezione della terna per la nomina del Presidente nazionale.**

1. Il Consiglio nazionale provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 7 e 8 dello Statuto, indicando tre nominativi.

2. Il Consiglio nazionale, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato art. 19, 20 e 21 del presente Regolamento, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna al nuovo Presidente per la successiva comunicazione all'Autorità competenti.

**Art. 20. Elezione degli altri componenti la Presidenza nazionale.**

1. Il Consiglio direttivo nazionale, in apposita seduta, elegge gli altri componenti, Presidenza nazionale con la modalità indicata dall'art. 6 dello Statuto. Le proposte di candidatura per il segretario generale e l'amministratore, che affianca il tesoriere sono di competenza del Presidente.

2. Ogni consigliere nazionale (Vice presidente con delega) indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza nazionale di competenza del Consiglio. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 5 consiglieri.

3. L'elezione dei componenti della Presidenza viene stabilita dal Presidente, e ratificata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 21. Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione nazionale.**

1. Il Consiglio direttivo nazionale, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce di norma quattro volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza nazionale, previamente comunicato.

2. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio nazionale quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Collegio dei Revisori, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria della Associazione nazionale.

3. La Presidenza nazionale, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e quando lo richiedano almeno quattro componenti. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.

4. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

5. Il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo al movimento.

6. Il Consiglio nazionale coopta al suo interno dei tecnici esperti con particolari specificità, aventi solo voto consultivo.

**Art. 22. Criteri e modalità per la costituzione dei Movimenti nazionali.**

1. Il Consiglio direttivo nazionale, nell'approvare, la costituzione dei Movimenti nazionali dell'APS, si attiene ai seguenti criteri:

a. la costituzione di un Movimento nazionale avviene nel quadro della programmazione associativa nazionale, secondo un percorso avviato e sviluppato da movimenti a livello territoriale.

b. i movimenti tra loro simili già costituiti a livello territoriale che intendano collegarsi in movimento nazionale devono rappresentare una realtà diffusa in almeno due province;

c. il loro impegno formativo deve collocarsi nel quadro organico del progetto formativo dell'Associazione; d. il loro impegno di testimonianza e servizio deve riguardare ambiti significativi nelle linee direttive dell'Associazione stessa.

e. Il Consiglio direttivo nazionale con lo stesso atto di costituzione del Movimento, sulla base di proposte formulate dai Movimenti interessati, ne definisce la struttura, con apposito regolamento.

2. Il Presidente di ogni Movimento è chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza nazionale secondo quanto previsto, ogni qual volta si trattino argomenti che riguardino specificamente situazioni e questioni attinenti al Movimento interessato, e ogni qual volta il suo apporto ai temi in discussione è ritenuto opportuno a giudizio della Presidenza stessa.

**CAPITOLO 4° ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO REGIONALE**

### **Art. 23. Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento.**

1. Il Presidente nazionale o in seconda istanza le associazioni territoriali designano, la composizione di una della Delegazione regionale.
2. La Delegazione regionale ha il compito di coadiuvare il Delegato regionale nell'esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento sul territorio e definisce, in questo quadro, le attribuzioni affidate a ciascun componente.
3. Il Segretario regionale, eletto dal Consiglio regionale su proposta del Delegato regionale, fa parte della Delegazione con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale.
4. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, scegliendola tra sedi territoriali del territorio loro competenza.
5. I Presidenti territoriali delle Associazioni costituiscono il Comitato dei Presidenti di cui il Delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le Associazioni territoriali e per il rapporto con il livello nazionale dell'Associazione.

### **Art. 24. Regolamento interno del Consiglio regionale.**

1. La Delegazione regionale elabora la proposta di regolamento interno per il funzionamento del Collegamento regionale, sulla quale acquisisce previamente il parere del Comitato Presidenti e che successivamente sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva il predetto regolamento che diventa operativo dopo la ratifica del Consiglio nazionale.

### **Art. 25. Elezione del Delegato e della Delegazione regionale.**

1. Il Delegato regionale in carica, d'intesa con il Comitato Presidenti, stabilisce la data per la convocazione del Consiglio regionale chiamato a provvedere alla successiva elezione del Delegato e della Delegazione regionale.
2. Il Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte per l'elezione di cui al comma precedente.
3. Le candidature a Delegato regionale e a componente della Delegazione regionale sono individuate, prioritariamente, sia fra i componenti in carica delle Presidenze nazionale, della Regione o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia fra i componenti della Delegazione regionale uscente.
4. Il Delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
5. Il Delegato regionale è eletto, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio.
6. Gli altri componenti la Delegazione regionale sono eletti, di norma, nella medesima seduta, con le maggioranze indicate al comma precedente.

## **CAPITOLO 5° DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

### **Art. 26. Risorse e patrimonio.**

1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
  - a. dalle quote associative dei soci;
  - b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche, degli organismi internazionali;
  - c. da donazioni e lasciti testamentari;
  - d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
  - f. da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'APS a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

### **Art. 27. Contributi associativi ordinari.**

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'APS con riferimento all'Associazione nazionale e territoriale.
2. Il Consiglio nazionale annualmente:
  - a. fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione nazionale, definendola distintamente per le Associazioni diocesane, per i ragazzi, i giovani e gli adulti; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce d'età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
  - b. indica i criteri generali con riferimento ai quali le Associazioni diocesane determinano l'ammontare del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni territoriali o gruppi.
3. La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.
5. Il Consiglio nazionale con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi, curando che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all'Associazione nazionale sia per quella relativa

all'Associazione diocesana e sue articolazioni.

**Art. 28 Contributi associativi per particolari finalità.**

Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e i Consigli diocesani possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

**GESTIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 29 Regolamenti per l'attività amministrativa dell'Associazione nazionale.**

1. Il Consiglio nazionale approva:

- a. il regolamento di contabilità che contiene: 1) l'ordinamento contabile; 2) i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; 3) i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- b. il regolamento per il funzionamento del Collegio dei Revisori.

**Art. 30 Funzioni del Comitato per gli Affari Economici dell'Associazione nazionale.**

1. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:

- a. elaborazione del regolamento di contabilità;
- b. impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
- c. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione; e. questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

2. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

**Art. 31. Funzioni del Collegio dei Revisori dell'Associazione nazionale.**

Al fine di promuovere la migliore conformità dell'attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l'Associazione nazionale si avvale di un Collegio dei Revisori.

**Art. 32. Composizione del Collegio dei Revisori.**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone scelte tra i soci dell'Associazione che siano iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Presidente e i membri del Collegio sono eletti dal Consiglio nazionale su proposta della Presidenza, durano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

3. Il Consiglio nazionale provvede alla sostituzione del componente del Collegio che per qualsiasi motivo venisse a cessare o decadere dall'incarico, e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

4. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

5. La carica di revisore è incompatibile con quella di Consigliere nazionale, con gli incarichi direttivi nelle società, istituti ed altri enti ai quali partecipa l'Associazione e con l'incarico di membro del Comitato per gli Affari Economici.

6. L'attività del Collegio dei Revisori è improntata al criterio dell'indipendenza funzionale, e si sostanzia nel: a. controllo legale della gestione, anche in ordine alla consistenza e alla salvaguardia del patrimonio; b. controllo della conformità allo Statuto e alla Legge delle attività svolte; c. controllo contabile ed amministrativo anche in ordine ai risultati perseguiti.

**CAPITOLO 6° NORME FINALI TRANSITORIE**

**Art. 33. Modalità e termini per l'approvazione dell'Atto Normativo**

1. Consiglio direttivo nazionale fissa un congruo termine affinché le Associazioni territoriali possano dotarsi del proprio Atto Normativo (conforme allo statuto associativo nazionale), come frutto di un attento esame per definire le forme e i modi di presenza, di testimonianza e di servizio dell'Azione, secondo la propria natura, nella comunità sociale e nella società civile, più rispondenti alle specifiche situazioni.

2. La Presidenza nazionale promuove e sostiene ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire alle Associazioni territoriali di procedere tempestivamente alla elaborazione e approvazione degli Atti Normativi.

3. Il Consiglio direttivo territoriale di ciascuna Associazione territoriale, in carica alla data di approvazione del presente Regolamento dispone le iniziative più opportune per l'elaborazione dell'Atto Normativo e provvede a convocare l'Assemblea territoriale nei termini di cui al comma 1, definendo anche le modalità di formazione e di funzionamento in base alla presente normativa regolamentare.

4. Trascorso inutilmente il termine indicato al richiamato comma 1, al fine di assicurare lo sviluppo della vita associativa, nelle Associazioni che non si siano dotate del proprio Atto Normativo territoriale avrà applicazione in via provvisoria un Atto Normativo territoriale deliberato dal Consiglio nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando l'Associazione territoriale avrà provveduto a costituirsi di un proprio atto normativo ai sensi degli articoli 4, comma D ed art. 5 dello Statuto e dal regolamento interno, sempre in linea con le linee guida dell'Associazione.

